

STATUTO

ASSOCIAZIONE "OASI DEL GERMOGLIO ETS"



Modifiche statutarie effettuate ai fini degli adempimenti richiesti dal Codice del Terzo Settore - D.Lgs. n. 117/2017 - e ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del medesimo decreto.

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione denominata "OASI DEL GERMOGLIO ETS". L'acronimo ETS sarà spendibile solo dopo l'iscrizione al RUNTS

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Beinasco (TO).

Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria: è sufficiente la delibera del Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione agli uffici competenti, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ai Soci tramite il sito istituzionale dell'Associazione. Il trasferimento in un Comune diverso costituisce invece modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione OASI DEL GERMOGLIO ETS è un'associazione libera, apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, che esercita in via principale, in Italia e all'estero, le proprie attività nei settori di interesse generale previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, lettere n), u) e v), e precisamente:

- cooperazione allo sviluppo (ex L. n. 125/11.8.2014);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ex L. n. 166/19.8.2016 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Art. 4 - Attività associative

L'attività dell'Associazione è rivolta esclusivamente al perseguimento di scopi di assistenza sociale, di istruzione, di formazione, nonché alla tutela dei diritti civili, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Essa persegue finalità non lucrative di solidarietà sociale, prevalentemente dirette ad apportare benefici a persone socialmente ed economicamente svantaggiate, sia in Italia che all'estero.



L'Associazione "OASI DEL GERMOGLIO ETS" opera in contesti di disagio sociale, economico e sanitario, ponendosi come obiettivo principale l'accoglienza, la tutela e il sostegno di ragazze madri, bambini abbandonati e famiglie fragili. In particolare, l'Associazione si propone di:

- accogliere ragazze madri allontanate dalle famiglie e che si ritrovano sole e senza sostegno;
- accompagnare le ragazze durante la gravidanza, insegnare loro un mestiere, sostenerle nel percorso di autonomia e inclusione sociale insieme ai propri figli;
- accogliere bambini abbandonati e, dopo i primi sostentamenti psicologici e fisici, cercare loro una famiglia affidataria;
- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e le figure professionali sulla condizione di chi vive situazioni di marginalità e assenza di assistenza sanitaria;
- diffondere la cultura del valore della vita;
- tutelare i diritti delle ragazze e dei bambini, promuovendo maggiore attenzione pubblica e legislativa;
- rafforzare le famiglie delle ragazze attraverso percorsi di mutuo-aiuto;
- prevenire e contrastare la violenza fisica, psicologica e relazionale sulle donne e i minori;
- promuovere il valore del lavoro di cura sotto il profilo etico, sociale, economico, sanitario e legislativo, con attenzione alle pari opportunità e alla pari dignità;
- promuovere attività e azioni integrate a favore delle donne;
- attivare percorsi innovativi di integrazione tra interventi sanitari e assistenziali, in sinergia con le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie Locali e in generale con le istituzioni pubbliche e il Terzo Settore.

L'Associazione intende inoltre realizzare una struttura stabile per l'accoglienza delle ragazze madri e dei loro figli.

Essa favorisce la relazione tra il nostro Paese e le popolazioni locali e straniere, promuovendo scambi culturali e la diffusione di prodotti artigianali realizzati nei luoghi in cui si svolgono interventi umanitari, nel rispetto delle tradizioni e della promozione umana e sociale, in collaborazione con realtà missionarie già attive nei territori.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà inoltre:

- a) sostenere con continuità il programma di adozione a distanza di bambini, svolgendo anche attività informativa;
- b) promuovere e sostenere iniziative di sviluppo locale;
- c) selezionare e formare volontari da inviare nei progetti, garantendo che operino gratuitamente;
- d) avviare progetti specifici, anche mediante l'erogazione di borse di studio;
- e) stabilire contatti con enti e organizzazioni, pubblici e privati, a livello locale, nazionale e internazionale, aventi scopi affini;
- f) organizzare convegni, mostre e dibattiti per la diffusione della conoscenza dei territori di intervento.

Le attività possono essere svolte direttamente o indirettamente, anche tramite il sostegno economico e organizzativo a enti, associazioni e realtà locali operanti nei territori di intervento, a beneficio di persone svantaggiate italiane o straniere.



Le attività dell'Associazione sono di carattere nazionale e internazionale.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo, in base alle linee generali approvate dall'Assemblea dei Soci.

L'Associazione potrà collaborare con enti, associazioni, organizzazioni laiche e religiose, italiane ed estere, mantenendo la propria completa autonomia e indipendenza da qualsiasi condizionamento ideologico, politico o economico.

L'associazione può svolgere anche attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'articolo 7 del CTS;

Art. 5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dai beni mobili ed immobili acquisiti nel corso della sua attività, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, da parte di persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di recesso o di esclusione dall'Associazione, né di morte del Socio, può darsi luogo alla restituzione o ripartizione delle somme versate all'Associazione a qualsiasi titolo.

Quale Ente del Terzo Settore, è fatto divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 6 - Soci Ordinari e Soci Benemeriti

Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che vi aderiscono, versando la quota associativa "una tantum" definita dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo diversa volontà espressa per iscritto dal Socio, indirizzata al Consiglio Direttivo, che ne prende atto.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie in ordine alle delibere associative, alle modifiche dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Sono definiti Soci Benemeriti dell'Associazione coloro che hanno effettuato versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo e coloro che, per l'attività svolta a favore dell'Associazione, hanno contribuito in misura significativa alla sua valorizzazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto di:

- partecipare effettivamente alla vita associativa e a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti alle cariche associative (elettorato attivo e passivo);
- essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione dei libri sociali secondo le modalità di cui all'art. 22 del presente Statuto;



- recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento corretto e conforme alle finalità dell'Associazione, astenendosi da iniziative che si pongano in contrasto con esse;
- prestare, ove impegnati in qualità di volontari, la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro nemmeno indiretti.

L'Associazione garantisce a tutti i Soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantirne l'effettività, con esclusione espressa della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - Procedure di ammissione

L'Associazione ha carattere aperto, senza distinzione o preclusione di sorta nei confronti di chi condivide gli obiettivi e gli scopi associativi, nel pieno rispetto dei principi democratici.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità e di impegnarsi ad osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in caso di accoglimento ne dà comunicazione al nuovo Socio e lo iscrive nel Libro Soci; in caso di rigetto, è tenuto a esplicitarne la motivazione.

In caso di rigetto, l'interessato potrà rivolgersi all'Assemblea dei Soci, che delibererà in via definitiva sul ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 9 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o, per le persone fisiche, per decesso.

Recesso - Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere. Il recesso ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la relativa comunicazione.

Esclusione - In presenza di gravi motivi, il Socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti e concessione della facoltà di replica all'interessato. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che deve contenere le relative motivazioni. L'escluso può presentare le proprie ragioni all'Assemblea dei Soci, che delibera in via definitiva entro novanta giorni, senza possibilità di ulteriore appello.

Decadenza - Il Socio decade automaticamente dalla qualifica di aderente in caso di mancato versamento della quota associativa, decorsi sei mesi dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il pagamento e previo sollecito scritto rimasto senza esito.

In nessun caso il Socio receduto, escluso o decaduto, né gli eredi del Socio deceduto, hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né ad alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - Gratuità e limiti dell'attività di volontariato dei Soci

Il Socio può svolgere attività a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in linea con lo Statuto associativo.

L'attività del Socio svolta in qualità di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari.

Ai Soci che svolgono attività di volontariato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti.



Art. 12 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti da almeno un mese all'Associazione, con medesimi poteri di intervento e di voto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, in seduta ordinaria, per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile). Essa inoltre, in seduta ordinaria:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione, in ogni modo denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in conformità al presente Statuto e alla normativa vigente;
- delibera sull'ammissibilità/non ammissibilità e sull'esclusione/non esclusione dei Soci, a seguito di specifico ricorso presentato dall'interessato avverso il deliberato del Consiglio Direttivo.

In seduta straordinaria, l'Assemblea:

- approva lo Statuto e delibera in merito alle sue modifiche;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione a ciascun Socio, oppure mediante affissione presso la sede legale o uffici periferici dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno il dieci per cento dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria convocata per modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione è valida con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci sia in prima che in seconda convocazione e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; per lo scioglimento occorre il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

È ammesso l'intervento per delega, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, nella misura massima di due deleghe per ogni Socio, da conferirsi per iscritto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla partecipazione "a distanza" all'Assemblea e all'espressione del voto "a distanza".

Ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile, chiunque si trovi, per gli argomenti trattati, in condizioni di conflitto d'interessi, deve astenersi dalla relativa votazione.

Delle delibere assembleari viene redatto il verbale dal segretario;

Art. 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, il cui numero esatto è stabilito dall'Assemblea all'atto dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono, qualora ritenuto opportuno, essere cumulate in capo alla medesima persona. Il Revisore dei Conti può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei propri componenti e dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, nella prima riunione utile, provvede alla sua sostituzione facendo riferimento all'esito delle ultime elezioni, chiedendone la convalida nella prima Assemblea dei Soci. La mancanza (per decesso, decadenza o dimissioni) di oltre la metà dei Consiglieri determina la decadenza dell'intero Consiglio, che deve essere riconvocato in Assemblea per il rinnovo.

Per le cariche ricoperte dai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l'esercizio dell'incarico, salvo l'eventuale rimborso spese documentato e approvato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il membro del Consiglio Direttivo che risulti assente, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto dalla carica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare le linee di indirizzo generale deliberate dall'Assemblea e dare esecuzione alle finalità statutarie;
- b) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (o rendiconto per cassa), corredati da relazione illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci e proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci nei casi previsti dal presente Statuto;
- d) accettare i contributi volontari offerti dai Soci, nonché lasciti, donazioni e liberalità di terzi;
- e) predisporre l'eventuale Regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) stabilire annualmente l'ammontare della quota associativa;
- g) individuare le attività diverse, secondarie e strumentali che l'Associazione può svolgere ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- h) deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate all'Assemblea;
- i) convocare l'Assemblea dei Soci;
- l) rilasciare attestati e benemeritenze;
- m) delegare, motivandolo, uno o più dei propri membri per il compimento di determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 14 - Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta il potere di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Eccezionalmente, e su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire per un breve periodo la rappresentanza dell'Associazione anche a persone esterne al Consiglio stesso.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e deliberate dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In situazioni di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la ratifica del proprio operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordine del giorno e l'esecuzione delle relative deliberazioni. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma ove necessario.

È facoltà del Presidente attribuire, d'intesa con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici, delegando compiti particolari ai membri del Consiglio Direttivo e ai Soci competenti in materia.



Art. 15 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne assume ogni attribuzione ogni qual volta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie di competenza della presidenza associativa.

Art. 16 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Soci e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e il relativo rendiconto, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili. Predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo con idonea relazione contabile da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci. Ove se ne ravvisi la necessità, predispone il bilancio sociale da sottoporre agli organismi associativi.

Art. 18 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti svolge funzione di controllo sull'amministrazione del patrimonio; può essere Socio o non Socio. È eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il controllo esercitato riguarda la legalità e la correttezza contabile e, in generale, il rispetto della normativa civilistica e fiscale.

In occasione della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo, il Revisore dei Conti redige una relazione sui risultati delle verifiche effettuate. La carica di Revisore non è cumulabile con quella di Consigliere.

Art. 19 - Gratuità delle cariche sociali

Lo svolgimento dell'opera dei Soci e dei Volontari in relazione a cariche, funzioni e compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute, documentate e approvate dal Consiglio Direttivo, come previsto dagli articoli statutari di riferimento.

Art. 20 - Bilancio consuntivo

L'esercizio economico-finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i Soci.



Qualora l'Associazione presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 300.000 euro, il bilancio è redatto nella forma del "rendiconto per cassa".

Il bilancio, elaborato in conformità alla modulistica vigente, dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Art. 21 - Bilancio sociale

Qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge vigente, l'Associazione provvede alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale sul proprio sito istituzionale e agli adempimenti normativi correlati.

Art. 22 - Libri sociali

I libri sociali obbligatori sono:

- a) Libro Soci;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa domanda in forma cartacea al Consiglio Direttivo o mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nel sito istituzionale. I Soci possono altresì chiedere copia dei documenti associativi, inoltrando al Consiglio Direttivo domanda motivata, nelle medesime forme; previo versamento delle relative spese, la copia richiesta è rilasciata entro trenta giorni.

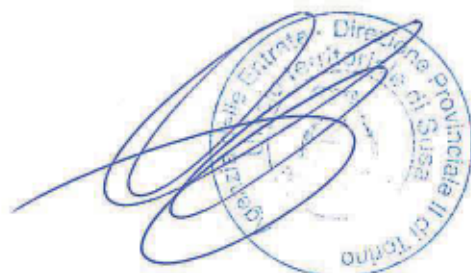
Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con le maggioranze di cui all'art. 12 del presente Statuto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra gli associati, stabilendone poteri e, ove dovuto, compensi entro i limiti di legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 - ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle relative norme di attuazione, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPT02 UT SUSÀ

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 100
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 09/09/2026 REGISTRATO IL 23/09/2026
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 0200063

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 95617420013 OASI DEL GERMOGLIO
ID. TELEMATICO: TTJ26L000100000KB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 95617420013

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE	COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1

NOTE:

MODIFICA STATUTO AI SENSI DEL D.LGS 117/2017

